

Articolo 2

Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 15 giugno 2001, l'agricoltore può rinunciare all'impegno agroambientale assunto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 o del regolamento (CE) n. 1257/1999, o alla parte di tale impegno riguardante l'estensivizzazione dell'allevamento bovino, senza incorrere nelle sanzioni previste per tali situazioni.

Tale misura si applica sempreché risulti dimostrato, a giudizio dello Stato membro, che a causa della situazione eccezionale vigente sul mercato taluni bovini permangono nell'azienda più a lungo che in situazioni normali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione